



S E N T E N Z A N . 7 0 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74686

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dei Primatei Sportivi n° 19 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 aprile 2025 (omissis),
ex militare dell'Esercito collocato a riposo il 12 gennaio 2015 per permanente

inidoneità al servizio militare, ha evidenziato di aver contratto un'assai complessa patologia neurologica in conseguenza di un *ictus* occorsogli il 26 giugno 2013; e, alla luce di quanto considerato nella relazione stilata in proposito dal suo consulente medico Enrico Mosciatti, ha sottolineato la dipendenza da causa di servizio di quella patologia, peraltro ascritta in prima categoria dalla Commissione medica ospedaliera nel 2015. In particolare, sottolineando anche le molteplici missioni all'estero da lui svolte tra il 1993 ed il 2013, egli ha censurato il duplice diniego oppostogli dal Ministero della Difesa con i decreti n° 375/2015 e n° 54/2016 previo parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato), sia ai fini della dipendenza causale che dell'equo indennizzo, quest'ultimo oggetto di un'istanza formulata il 5 dicembre 2013; e altresì ha contestato pure il silenzio serbato dall'INPS circa l'istanza presentata il 27 giugno 2024 per ottenere la pensione privilegiata.

Perciò il (omissis) ha domandato l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, espliciti o taciti, fin qui menzionati; ed il conseguente accertamento del suo diritto all'attribuzione della pensione privilegiata, in prima categoria, per la patologia "emiparesi facio – braccio - crurale sinistra, disartria, *deficit* deambulatorio da pregresso *ictus* cerebrale ischemico in sede fronto – temporo - parietale destra in soggetto in trattamento farmacologico e riabilitativo".

2. Con comparsa depositata il 9 ottobre 2025 si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, perché il (omissis) risultava in congedo assoluto dal 2015, e demandando esclusivamente all'INPS la competenza a provvedere in tema di pensione privilegiata; nonché ascrivendo anche al Comitato una legittimazione passiva concorrente con quella dell'INPS.

Altresì il Ministero ha evidenziato che, tramite il decreto n° 375/2015, era

stata rigettata un'istanza con la quale il Bruno, dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità da cui quegli era affetto, faceva discendere l'attribuzione dei benefici per le vittime del dovere, ai sensi del D.P.R. n° 243/2006; e che il ricorso avverso tale diniego era stato rigettato dal tribunale amministrativo regionale per la Campania (in sigla: il TAR). Inoltre il Ministero ha resistito anche nel merito alla pretesa attorea.

3. Con comparsa depositata il 16 ottobre 2025 si è costituito anche l'INPS, eccependo la decadenza dal diritto alla pensione privilegiata, perché l'istanza a tal fine era stata presentata dal (omissis) oltre il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio, sancito dall'art. 169 del D.P.R. n° 1092/1973; nonché la carenza di giurisdizione di questa Corte in tema di equo indennizzo.

Inoltre l'INPS, alla luce del parere del Comitato, ha contestato pure nel merito la dipendenza da causa di servizio riguardo all'infermità lamentata dal (omissis)

4. Questi ha prodotto memoria il 28 ottobre 2025. E, all'udienza del 4 del mese successivo, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo infine data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente vanno disattese entrambe le doglianze dedotte dal Ministero della Difesa in tema di legittimazione passiva.

Invero, a detrimento dell'eccezione di segno negativo, basti considerare come vada escluso che in virtù di una fonte subprimaria, quale sarebbe la circolare n° 19/2009 emanata dall'INPDAP, possa avvenire un mutamento di attribuzioni da una P.A. ad un'altra (in tal senso questa stessa Sezione, sentenza n° 138/2024).

Mentre, da parte del Comitato, è venuto nel caso di specie un mero atto

endoprocedimentale: che, quand'anche risultasse vincolante per il Ministero della Difesa, comunque ha lasciato in capo a quest'ultimo l'esclusiva titolarità del provvedimento finale e, così, la legittimazione a resistere all'odierna pretesa attorea.

6. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS: perché il primo comma dell'art. 169 del D.P.R. n° 1092/1973 considera sufficiente l'istanza di dipendenza causale: che il (omissis)ha presentato il 5 dicembre 2013 (all. 1 Ministero, da cui provengono anche gli ulteriori documenti di sèguito menzionati), anche ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo.

7. Venendo al merito, con il decreto n° 375/N del 10 dicembre 2015 protocollo 0208161 (all. 5), questi si è pronunciato negativamente riguardo non soltanto all'istanza di dipendenza testé richiamata; ma anche rispetto all'ulteriore istanza presentata il 7 gennaio 2014, finalizzata all'attribuzione dei benefici previsti dal D.P.R. n° 243/2006 per le vittime del dovere (all. 2): benefici che presuppongono anch'essi "l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione ..." (così l'art. 6 di detto D.P.R.).

Orbene quel complessivo decreto, basato sul parere negativo del Comitato in tema di dipendenza causale riguardo alla patologia neurologica lamentata dal (omissis)(all. 4), è stato da lui vanamente impugnato dinanzi al TAR: il quale, con la sentenza n° 2993/2022 (all. 7), innanzitutto ha escluso "... in tale manifestazione di discrezionalità tecnica alcun aspetto di irragionevolezza/arbitrarietà ..." (pag. 3). Soprattutto, però, il giudice amministrativo ha osservato che, a suffragio dell'invocata dipendenza causale, l'odierno ricorrente aveva operato un "... pressoché esclusivo riferimento al fatto che, negli anni precedenti l'episodio ischemico, aveva prestato servizio all'estero, in condizioni [soltanto] genericamente indicate come stressogene" (*ibidem*); e che, invece, "... l'Amministrazione resistente ha dato conto dell'esistenza

di una specifica predisposizione soggettiva del ricorrente [stesso] all'insorgenza della patologia in commento ..." (pag. 4).

Peraltro, alla luce del rapporto informativo in atti (all. 9), ragionevolmente va esclusa la valenza stressogena delle mansioni svolte dal (omissis) successivamente al rientro dall'Afghanistan, avvenuto all'inizio di marzo 2013 (punti IX e XII): cioè oltre cento giorni prima dell'*ictus* occorsogli il 26 giugno di quel medesimo anno.

8. Quindi tale pronuncia del TAR, non impugnata dal (omissis), rende applicabile l'orientamento cristallizzato nella sentenza n° 107/2025 della Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello: secondo cui, riguardo alla dipendenza da causa di servizio, "l'accertamento negativo ... può essere gravato dinanzi al giudice amministrativo ... o dinanzi al giudice contabile ..."; e "... la sentenza intervenuta per prima in ordine al medesimo fatto patogenetico e alla sussistenza del nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità costituisce titolo giuridico idoneo anche ai fini, a seconda dei casi, dell'equo indennizzo ... e della pensione di privilegio ..., con piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo ... con l'utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti, ecc.), nel rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa".

Perciò, applicando inversamente tali principi, ove in tema di dipendenza causale sia invece l'accertamento negativo a venir confermato dalla sentenza del giudice amministrativo, è preclusa una contrastante pronuncia di questa Corte. Né può reputarsi che, in proposito, faccia stato esclusivamente l'accertamento favorevole al soggetto che invochi quella dipendenza causale; anziché pure quello negativo.

9. Nonostante il fin qui evidenziato rigetto della domanda attorea, l'infondatezza delle eccezioni sollevate tanto dal Ministero della Difesa in tema di legittimazione passiva, quanto dall'INPS in tema di decadenza, giustificano l'integrale

compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74686, proposto da (omissis) contro l'INPS ed il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 23.03.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli